Alfonso Barone - Antonello Savaglio - Francesco Barone

ALBANESI di CALABRIA

Capitoli, Grazie ed Immunità

(Il ruolo della Chiesa e la politica dei Principi Sanseverino di Bisignano tra XV e XVI secolo)

Presentazione di *Pietro Dalena*
Poesie di *Angela Gatto*

GALSIBARIS

Capitolazioni dei vescovi e degli abati delle diocesi di Rossano, Bisignano e Cosenza con gli Albanesi della sibaritide

Aspetti di vita cittadina e condizione giuridico-sociale.

- Alfonso Barone -

Alla venerata memoria di mio Padre, fulgido esempio di integrità morale, correttezza sociale e professionale, con l'immutato affetto che mi lega a Lui dalla nascita.

1. La Sibaritide: luogo ideale della continuità generazionale.

Lo spirito di S.Francesco che dall'eremo paolano esortava gli uomini ad amarsi e a fare ogni cosa in carità[1], nella seconda metà del 1400, fu da stimolo per un radicale cambiamento della società meridionale dove, secondo il Pontano, nulla " é più a buon mercato che una vita umana"[2]. A proposito, scrive Pietro De Leo, "una lettura attenta e comparata delle fonti suggerisce l'immagine abbastanza netta di una società in cui la violenza e lo spargimento del sangue sono all'ordine del giorno. Quel codice improntato alla categoria dell'onore particolarmente diffuso nel Mezzogiorno portava a lavare nel sangue le onte subite, con la fallace illusione di poter ristabilire l'ordine infranto"[3].

A beneficiare del messaggio del Taumaturgo furono, soprattutto, i religiosi a cominciare da alcuni Ordinari che non

---

1 G. M. ROBERTI, *S. Francesco di Paola*, Ed. Curia Generalizia Ordine dei Minimi, Roma 1963, p. 590.

2 L. PASTOR, *Storia dei Papi*, Roma 1942, Vol. III, p. 112.

3 P. DE LEO, *Francesco di Paola e la società calabrese coeva: religiosità, mentalità, cultura*, in "Mezzogiorno Medioevale", Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1984, p. 139.

si prestarono a biechi giochi politici[4] e intrapresero un cammino di progressivo ritorno ai canoni evangelici.

Di questa nuova atmosfera si giovarono i profughi Albanesi che, approdati in Calabria Citeriore tra il 1468 e il 1471, furono accolti dai quattro presuli delle diocesi della Valle del Crati (Cassano, Rossano, Bisignano, S. Marco)[5]. A questi, infatti, gli eredi di Giorgio Castriota Skanderbeg si rivolsero, "per maggior sicurezza e per sicura pace"[6], certi che gli avrebbero accordato protezione e che il loro vassallaggio sarebbe stato più nobile e meno opprimente rispetto a quello dei baroni[7].

La feudalità ecclesiastica, dopo l'iniziale momento dell'accoglienza, intuendo i vantaggi economici che potevano derivare dall'affluire di nuove braccia lavoro nei loro territori favorì l'inurbazione ma, per il differente idioma e le tradizioni religiose che prevedevano il matrimonio dei sacerdoti, entrò in contrasto[8] con alcune comunità[9]. La delicata questione raggiunse gli ambienti vaticani e, il 18 maggio 1521, Leone X stabiliva "...*Omnibus Christifidelibus graeci ritus con-*

---

4 Della faziosità della chiesa calabrese é emblematico l'episodio verificatosi la Domenica delle Palme del 1466 nella cattedrale di S. Severina dove il Vicario generale tese un tranello ad Antonio Centelles favorendo la sua cattura (Cfr. F. RUSSO, *Storia della Chiesa in Calabria*, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1982, Vol. II, p. 537).

5 F. RUSSO, *Storia della Chiesa ...*, cit., p. 551.

6 A. SERRA, *Spezzano Albanese nelle vicende storiche sue e dell'Italia (1470 - 1945)*, Ed. Trimograf, Spezzano Albanese 1987, p. 61.

7 F. GODINO, *Gli albanesi e la difesa del Rito Greco in Calabria*, Ed. MIT, Cosenza 1971, p. 33.

8 V. PERI, *Presenza storica ed identità culturale degli Arbereshe*, in "Minoranze etniche in Calabria e in Basilicata", a cura di P. De Leo, Ed. Carical, Cava dei Tirreni 1988, p. 126.

9 L. RENZO, *Archidiocesi di Rossano - Cariati. Lineamenti di storia*, Ed. Studio Zeta, Rossano 1990, p. 77 - 78: Gli italo-albanesi recriminavano che "alcuni ecclesiastici li molestavano costringendoli perfino a ribattezzarsi, privandoli dei loro benefici, gravandoli di molti oneri, privandoli della stessa sepoltura religiosa".

firmatur pacifica possessio omnium observantium et sui ritus..."[10]. Tredici anni dopo, nel 1534, il pontefice Paolo III ritornava sull'argomento ingiungendo ai vescovi latini di Cosenza, Bisignano e Rossano[11] di non molestare il clero albanese "*...iuxta tenorem Litterarum Leonis X super eorum ritibus, observantiis et consuetudinibus, necnon illos et illas observantes ac Missas et alia divina officia secundum consuetudinem eorum celebrari et ea sacramenta ministrare...*"[12]. Il problema fu discusso anche nei Sinodi diocesani e nel 1594, per la prima volta mons. Lucio Sanseverino arcivescovo di Rossano, promulgava alcuni punti che regolavano le celebrazioni liturgiche da osservarsi nei casali albanesi di sua giurisdizione[13].

Le famiglie immigrate, da subito, furono avviate al disboscamento e al dissodamento di territori sterili e inaccessibili che vennero posti a coltura[14]. Riguardo a questo fenomeno gli ecclesistici non si discostarono, di molto, dai laici perché, evidenzia Gabriella Cruciani, "nelle aree ripopolate dagli Albanesi, nelle enclaves ricavate all'interno dei possessi dei Principi di Bisignano, alcuni enti quali l'abbazia di S.

---

10 F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, Ed. Gesualdi, Roma 1977,Vol. III, p. 330, n. 16265.

11 L. RENZO, *Archidiocesi di Rossano ...*, cit., p. 78.

12 F. RUSSO, *Regesto Vaticano ...*, cit., Vol. III, p. 476, n. 17696; V. GIURA, *Storie di minoranze Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di Napoli*, Ed. ESI, Napoli 1984, pp. 124 - 125.

13 D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi di Calabria. Storia e demografia Secoli XV - XIX*, Ed. Casella, Napoli 1941, p. 104.

14 C. CAPALBO, *Il paesaggio agrario e gli insediamenti urbani*, in "Gli Albanesi in Calabria Secoli XV - XVIII", Ed. Orizzonti Meridionali, Cosenza 1990, p. 43. L'autrice riporta quanto pubblicato da Leopoldo Pagano secondo il quale, i Vescovi di Cassano e Bisignano, concessero agli Albanesi "i territori bopscosi e sterili dei loro vescovadi e badie, perché li disboscassero, li dissodassero, e li ponessero a colture. Allora il nostro paese mancava di braccia per l'agricoltura, perché la popolazione era assai scarsa" (Cfr. BCC, L. PAGANO, *Cenno storico sulla Chiesa arcivescovile di Rossano*, in "Enciclopedia dell'Ecclesiastico, Napoli 1849, Tomo IV, 297 - 352.

Adriano[15], il monastero del Patirion, il vescovato di Cassano, il Vescovo di Bisignano dimostrano di aver ben avviato anch'essi un processo di ristrutturazione. Le proprietà del convento di S. Adriano, che si trovano nel casale di S. Demetrio, sono ampliate e dissodate dai coloni, che vi impiantano vigne ed orti. Il Vescovo di Cassano, signore del casale di Frascineto, proibisce il taglio degli alberi fruttanti e si comporta più da utile signore che da episcopo di Cassano visto che controlla completamente anche la commercializzazione dei prodotti. Gli affittuari delle sue terre, nel casale di S. Sofia d'Epiro coltivano i vigneti. E nel 1510, ad età aragonese ormai conclusa, i possessori del monastero di Craterete (che sono possessi del Vescoovo di Cassano abate del monastero) hanno assunto la fisionomia di una vera e propria azienda agraria..."[16].

Quando il flusso migratorio terminò e sorsero i casali, gli arbereshe, reclamarono la concessione di privilegi[17;] nella speranza di ritagliarsi piccoli spazi di autonomia sufficienti a rendere più agevole la vita quotidiana. La richiesta si originava dalla convinzione che quei territori costituivano il luogo ideale dove porre le basi per una continuità generalzionale[18] e "quindi di una possibile successione ereditaria per quanto riguarda i propri figli o i parenti più prossimi, senza alienare i beni alla mensa vescovile qualora si fosse lasciato il casale"[19].

---

15 Sulla storia di questa abbazia si vedano tra gli altri: B. CAPPELLI, *Gli inizi del cenobio niliano di Sant'Adriano*, in "Bollettino della Badia greca di Grottaferrata", n.s., vol. IX (1955), pp 3-25; A. DILLON, *La Badia greca di S. Adriano*, Ed. Soc. Mattia Preti, Reggio Calabria 1948; G. MAZZIOTTI, *Monografia del Collegio italo-greco di Sant'Adriano*, Ed. Roma 1908; P. ORSI, *Le Chiese Basiliane della Calabria*, Ed. Firenze 1929.

16 M. G. CRUCIANI, *Calabria Citeriore dagli angioini al decennio francese*, in "Storia del Mezzogiorno", Ed. Del Sole, Napoli 1986, Vol. VII, p. 260.

17 V. PERI, *Presenza storica...*, cit., p. 126.

18 F. LAVRIANI, *La Banda, la Storia. S. Sofia d'Epiro*, Ed. S. Sofia 1991, p. 17.

19 C. CAPALBO, *Il paesaggio agrario...*, cit., p. 46.

La Chiesa non ebbe difficoltà ad accondiscendere alle richieste e concesse dei Capitoli[20] che, oltre a favorire il fenomeno dell'associazionismo, regolavano i diritti delle magistrature locali: le uniche capaci di interpretare i bisogni della comunità[21].

Questa pratica, già in uso nel Medioevo, prevedeva due tipi di capitolazioni: quelle in materia religiosa dette *ecclesiastica* e i *mundana* riguardanti l'amministrazione civile[22]. I documenti, generalmente redatti alla presenza dei rappresentanti ecclesiastici e del notaio[23], erano una sorta di assicurazione per il vivere quotidiano poiché garantivano dei vantaggi agli immigrati e regolarizzavano le prestazioni servili[24].

In età aragonese i privilegi alle Università[25], al fine di creare una forza antitetica alla potenza feudale, furono frequenti[26]. "Si cercò soprattutto attraverso le grazie[27] di volta

---

20 I capitoli erano norme che regolamentavano il funzionamento di uffici o di magistrature (Cfr. G. MUTO, *Istituzioni dell'Universitas e ceti dirigenti locali*, in "Storia del Mezzogiorno", Ed. Del Sole, Napoli 1991, Vol. IX, Tomo 2°, p. 42).

21 C. GRECO, *Liber Capitulorum Universitatis Terrae Castileonis Messer Raimundi*, Ed. Cassa Rurale ed Artigiana di Castiglione Messer Raimondo 1991, p. 145.

22 F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto*, Ed. Giuffré, Milano 1954, p. 147.

23 G. LA MANTIA, *I Capitoli delle colonie greco - albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI*, Ed. Giannitrapani, Palermo 1904, p. IX.

24 G. RENNIS, *La tradizione bizantina della comunità italo - albanese*, Ed. Progetto 2000, Cosenza 1993, p. 54. Sulle prestazioni servili si veda quanto afferma: G. CARIDI, *Popolazione e territorio nella Calabria moderna*, Ed. Laruffa, Reggio Calabria 1994, p. 56.

25 I privilegi erano atti sovrani relativi a diritti personali o reali; tipici in tal senso erano i privilegi giurisdizionali accordati ai cittadini (Cfr. G. MUTO, *Istituzioni dell'Universitas...*, cit., p. 42).

26 G. MUTO, *Istituzioni dell'Universitas...*, cit., pp. 40 - 41; G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Ed. Bari 1969, p.77.

in volta accordate dalla Corona su richiesta delle cittadinanze e consacrate in *Privilegi* che presero il nome di *Statuti, Capitoli* o *Consuetudini*, di definire e di estendere le attribuzioni delle magistrature municipali, di proteggere le sòrgenti della ricchezza e le attività del luogo mediante franchigie tributarie e, in definitiva, di secondare lo sviluppo d'una classe dirigente in mezzo ai patriziati e ai ceti medi"[28].

Le capitolazioni degli Albanesi di Calabria Citra con i Vescovi locali furono stipulate in varie forme: quella *motu proprio* in cui é il concedente a stabilire le regole, e quella del *placet*, consistente nell'apporre alle istanze dei vassalli l'approvazione ecclesiastica[29]. La lingua utilizzata, così come avvenne per le colonie siciliane[30], non era l'albanese ma il latino o l' italiano, quest'ultimo fortemente intriso di espressioni dialettali[31].

---

27 Le grazie avevano un contenuto assai vario e relativo a casi specifici che potevano anche derogare dalle norme generali (Cfr. G. MUTO, *Istituzioni dell'Universitas...*, cit., p. 42).

28 F. PONTIERI, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Ed. F. Fiorentino, Napoli 1963, p. 78.

29 N. ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napolitane*, Ed. Rocco, Napoli 1873, p. 39: "...Vi furono Statuti fatti dalle Università ed altri in minor numero promulgati dai feudatarii in forma di *motuproprio*, ve ne furon di quelli che Università e feudatari fecero di accordo: questi ultimi si trovano di due forme diverse, alcuni cioé in forma di contratto e venivano denominati specilamente capitolazioni, capitulationes, altri avean forma di petizione contenente diverse domande, a ciascuna delle quali il feudatario apponeva il placet con o senza qualche limitazione, oppure, il non placet, o invece si riserbava di prendere una determinazione, e questi prendevano il nome di grazie e privilegii...". Diversi esempi, a proposito, si trovano in: G. CARIDI, *La Calabria nei documenti storici*, Ed. Falzea, Reggio Calabria 1999. D. CASSIANO, *Le "capitolazioni" concesse agli albanesi di Calabria*, in "il Serratore", A. X (1997), n. 49, p. 42.

30 G. LA MANTIA, *I Capitoli ...*, cit., p. X.

31 Diverso é il caso dei capitoli concessi dal Vescovo di Cassano agli Albanesi di Frascineto nel 1490 dove la terminologia italiana si amalgama con parole latine (Cfr. D. LANZA, *Ancora su gli albanesi in Calabria*, in "Archivio Storico della Calabria", A. III (1915), p. 133).

L'importanza storica delle concessioni é notevole[32]. Dalla loro lettura si ricava una mole considerevole di notizie che aiutano a comprendere le origini, i rapporti con i signori feudali ed ecclesiastici, l'incremento demografico, i costumi, le amicizie e i contrasti con gli indigeni, e gli usi civici: i terreni dove i vassalli potevano liberamente far uso di acqua, pascolare gli animali e procurarsi legna da ardere[33]. Dello stesso parere era Guglielmo Tocci che nel 1865 scriveva: "Chi vuole farsi una idea vera dello stato degli Albanesi nel tempo della loro venuta e dopo più che da quel poco che troviamo scritto nelle storie, deve rilevarlo dai documenti ufficiali autentici, che ci rimangono, e specialmente dalle *Capitolazioni* fatte con Baroni e Chiese, le quali costituivano, diremmo, il loro diritto pubblico d'allora, e a noi ora rivelano i loro bisogni e il loro stato di civiltà"[34].

2. Diocesi di Rossano: Capitolazioni degli Abati di S. Adriano (1471), di S. Maria de Ligono (1509) e del Patire.

Il primo gruppo di Albanesi che usufruì di capitolazioni e venne riconosciuto come entità giuridica fu quello di S. Demetrio. La facoltà di godere dei diritti della legge veniva

---

32 G. LA MANTIA, *I Capitoli ...*, cit., pp. XV - XVI.

33 G. VALENTE, *Storia della Calabria nell'età moderna*, Ed. Frama Sud, Chiaravalle C.le 1980, Vol. I, p. 106; A. SAVAGLIO, *I Sanseverino e il feudo di Terranova*, Ed. Orizzonti Meridionali, Cosenza 1997, p. 131; F. EVOLI, *L'Economia agraria nelle provincie meridionali durante la feudalità*, in "Archivio Storico per la Calabria e la Lucania", A. I (1931), p. 195; D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli 1811.

34 F. CAPALBO, *Di alcune colonie albanesi della Calabria Citra*, in "Archivio Storico della Calabria", A. VI (1918), p. 261; G. TOCCI, *Memoria pei comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo nella causa dello scioglimento di promiscuità contro il comune di Acri*, Ed. Tip. Bruzia, Cosenza 1865.

concessa dal monaco basiliano Paolo Greco di Terranova[35], archimandrita del vetusto monastero di S. Adriano dal 16 agosto 1463[36]. L'atto, "un titolo di cristiana pietà che rese meno acerba la sorte degl' infelici esuli"[37], fu solennizzato il 3 novembre 1471. L'importante avvenimento ebbe luogo nella chiesa del cenobio dove convennero il notaio Andrea de Angelis, il regio giudice Ioannotta Cassiano, l'archimandrita e quattro monaci "*congregati ad sonum campanae*".

Gli Albanesi, rappresentati da Demetrio de Malacasa, Pietro Brescia e Teodoro Lopes, dal principio, manifestarono ai presenti la loro triste condizione originatasi dalla vittoria turca che li aveva privati dei beni e li allontanò dalla patria[38]. Successivamente, richiamando alla memoria i favori di re Ferrante e dei Pontefici[39], ricordarono che furono instradati in Val di Crati dal sovrano aragonese e che desideravano vivere "*in casali, quod dicitur S. Dimitrii* " e godere di grazie e immunità[40].

I monaci condiscesero alle suppliche e, accogliendoli "*pariterque filios*"[41], imposero modesti oneri feudali[42]. Gli

---

35 A. SERRA, *Spezzano Albanese...*, cit., p. 61; G. DE LUCA - G. MAURO, *Terranova da Sibari*, Ed. Delta Grafica, Città di Castello s.d., pp. 112 - 113.

36 F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. II, n. 11712, p. 376: "*16 agosto 1463. Paulus fit Abbas monasterii S. Adriani O. S. Bas., Rossanen. dioc.*".

37 F. PITITTO, *Gli albanesi in Calabria*, in "Archivio Storico della Calabria", A. II (1914), p. 243.

38 P. DE LEO, *Le immigrazioni dal tardo medioevo all'età moderna* , in "Minoranze etniche in Calabria e in Basilicata", a cura di P. De Leo, Ed. Carical, Cava dei Tirreni 1988, p. 146; D. EMMANUELE, *Arberia. Storia, Cultura, Folklore*, Ed. Il Coscile, Castrovillari 1988, p. 131.

39 P. DE LEO, *Mezzogiorno Medioevale. Istituzioni, società, mentalità*, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1984, p. 199.

40 G. TOCCI, *Gli albanesi in Calabria*, in "Archivio Storico della Calabria", A. II (1914), p. 247.

41 F. CAPALBO, *Di alcune colonie...*, cit., p. 12.

42 F. PITITTO, *Gli albanesi in Calabria,...*, cit., p. 243.

uomini furono esentati da prestazioni angarie e parangarie[43] e le famiglie giurarono di versare all'Archimandrita 1 tarì per fuoco nella festività di S. Adriano, una decima annuale sui frutti prodotti dai terreni del monastero e 5 grana per ogni tomolata di terra impiantata a vigna.

Gli Albanesi, da parte loro, avevano piena libertà di movimento e potevano avere animali con i quali arare e seminare il terreno[44] e "...*facere hortos cum herbis comestibilibus*...". Il pascolo era consentito sia di notte che di giorno su tutto il feudo abbaziale "...*excepto in deffensa spicarum et in deffensa glandium S. Basilii et foresta castanearum*...". I preti, infine, erano franchi da qualsiasi corrispettivo in denaro[45].

L'assenza di forti gravami fiscali calamitò in quei territori altri nuclei di profughi che, insieme a S. Demetrio, diedero vita ai casali di Vaccarizzo, S. Giorgio, S. Cosmo e Macchia[46]. A S. Demetrio, il primitivo nucleo, si stanziò nella parte alta del paese dove le cellule abitative seguivano l'andamento altimetrico del rilievo orografico. "Ciò é evidente - scrive Fulvio Terzi - nei rioni *Murmurica* e *Marzile*, caratterizzati da un tessuto edilizio compatto, dalla complessa articolazione, collegato da stretti vicoli con passaggi di sopportico"[47].

E' stato giustamente osservato che la produzione di viveri e la conseguente concentrazione di ricchezza attirò su

---

43 Le opere angarie erano le attività personali con retribuzioni; le parangarie erano quelle senza retribuzioni perché il lavoratore doveva provvedere a se stesso a sue spese (Cfr. A. SAVAGLIO, *I Sanseverino* ..., cit., p. 15).

44 A. ORLANDO, *Ebrei Valdesi Albanesi e Musulmani nella Calabria del Quattrocento*, in "Calabria Letteraria", A. XLVII (1999), n. 7 - 9, p. 21.

45 G. TOCCI, *Gli albanesi in Calabria*,..., cit., pp. 247 - 249.

46 L. RENZO, *Archidiocesi di Rossano - Cariati. Lineamenti di storia*, Ed. Studio Zeta, Rossano 1990, p. 77.

47 F. TERZI, *San Demetrio*, in "Calabria e Lucania. I centri storici", Ed. Carical, Milano 1991, p. 180. Sulla storia di questo paese si veda pure: A. MAZZIOTTI, *La storia in S. Demetrio Corone, guida turistico culturale*, Ed. Radio Shprea Europa 1, S. Demetrio C. 1991.

questi paesi l'interesse di Bernardino Sanseverino principe di Bisignano e feudatario delle terre confinanti il monastero. Il potente signore rivendicava la loro proprietà e, sfruttando le influenti amicizie politiche, venne riconosciuto come unico possessore. Ad emettere "l'iniqua sentenza"[48], nel 1515, fu il nocerino Sebastiano de Rinaldis[49] che condannò il cenobio alla restituzione dei beni con i frutti percepiti.

Successo nel governo dello Stato di Bisignano Pietro Antonio Sanseverino si arrivò ad una benevole transazione. Il 28 aprile 1517, le parti, convennero nella chiesa di S. Nicola di Terranova dove il Principe, alla presenza del notaio Girolamo Riccio, restituì i territori riservandosi il diritto di erbaggio e ghiandaggio "*...per se, suis heredibus et successoribus in perpetuum...*"[50]. L'abate commendatario Giovan Pietro Siscar[51] "*...tam in nomine proprio quam nomine et pro parte eiusdem monasterii, cum consenso, beneplacito, assensu et voluntate venerabilium fratrum serventium in dicto monasterio...*" premiava il nobile gesto cedendo il casale di Vaccarizzo[52] sul quale, i Sanseverino, si impegnavano a pagare entro la fine di agosto un tributo annuo di 250 tomola di grano[53].

---

48 D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., p. 108.

49 Commissario regio nella reintegra di Corigliano e San Mauro alla famiglia Sanseverino (Cfr. A. SAVAGLIO, *I Sanseverino ...*, cit., p. 215).

50 G. TOCCI, *Memoria all'Ill.mo Sig. Comm. L. Tottoli, Prefetto Commissario Ripartitore della Provincia di Cosenza*, Ed. Tip. Riccio, Cosenza 1898, pp. CXXVIII - CXXIX.

51 Già abate di S. Adriano nel 1506 (Cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. III, nn. 14969 - 14970, p. 208).

52 G. CAVA, *Il Monastero basiliano di S. Adriano*, Ed. Poligraf, Salerno 1984; A. SAVAGLIO, *I Sanseverino ...*, cit., p. 215.

53 Tra gli altri accordi veniva stabilito "di esser lecito alla Chiesa di coltivare tutte le terre poste al di sotto della via, che dalla Chiesa di S. Adriano da un lato porta a Bisignano, e dall'altro lato *ad alias terras Curiae de territorio dictae terrae Acrii*, si permise alla Chiesa di coltivare quelle già aperte, e si proibì l'apertura delle altre,...Dippiù per patto speciale il barone permise al Monastero di sboscare e coltivare il territorio

La consuetudine, malgrado una serie di contrasti che furono registrati a metà del 1500[54], veniva praticata ancora alla fine del secolo. L'11 novembre 1594, come appare in un rogito del notaio Ottavio de Guido di Cassano, il principe Nicolò Berardino faceva pervenire all'abate Innico Siscar, "*per manus*" di Mercurio lo Caso, "*...tumulos frumenti ducentum mensuratos ad mensuram neapolitanam...*"[55].

Altri dissapori sorsero per la decima che la Diocesi di Rossano riscuoteva nel suo territorio. Anche in quell'occasione, il Principe di Bisignano, dimostrò grande imparzialità e riconoscendo un privilegio di Alfonso il Magnanimo del 15 gennaio 1444 ordinò ai suoi ufficiali e agli affittuari delle terre di non contravvenire alla legge e di non usurpare le ragioni della Chiesa "*sotto pena di nostra disgratia*"[56].

L'essere rimasti sotto la giurisdizione di S. Adriano, per gli Albanesi, fu motivo di soddisfazione. L'atteggiamento dei successivi abati, però, cancellò gli entusiasmi e alla mitezza del primitivo governo si sostituì un regime di forte pressione fiscale che ridusse i vassalli ad essere "trattati peggio dei servi della gleba"[57]. Monsignor Innico Siscar, commendatario dal 7 maggio 1583[58], "con violenza, prigio-

---

confinato nella montagna di Acri a loco dicto li Petrosi..." (Cfr. G. TOCCI, *Memoria ...*, cit., p. LXXXII).

54 Il regio reintegratore dello stato di Bisignano, Sebastiano della Valle, nel 1544 respinse le nuove pretese avanzate dal principe sui quei territori albanesi (Cfr. G. TOCCI, *Memoria ...*, cit., p. CXXIX).

55 ASSC, *Notar Ottavio de Guido*, Cassano, 11 novembre 1594, foll. 56 r - 57 r. Col prosieguo degli anni il tributo fu ridotto a 75 tomola annue (Cfr. D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., p. 108).

56 ASN, *Regia Camera della Sommaria, Serie Diversi, II numerazione*, Vol. 88, foll. 166 v. - 167.

57 F. PITITTO, *Gli albanesi in Calabria,...*, cit., p. 244.

58 F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. V, n. 23519, p. 94.

nia, strapazzo e molti travagli"[59], nel 1603[60] impose agli abitanti nuove capitolazioni, negando gli antichi trattamenti del 1471. Col nuovo documento le famiglie furono costrette a pagare per la proprietà delle terre non più la decima parte del frumento, ma "un tomolo di grano per ciascun tomolo di seminato; la decima parte del prezzo in ogni alienazione di roba stabile, e rendere, per colmo d'ignominia, all'Abate tutti i servigi, anche quello di pulirgli e spazzare le stalle"[61].

Questo stato di cose portò all'esasperazione dei rapporti e a S. Cosmo la pace quotidiana fu turbata da una violenta sommossa che condusse all'incendio delle case[62] e al momentaneo abbandono dell'abitato[63]. Il sangue continuava a scorrere sul finire del 1600 allorché il capitano degli armigeri di S. Adriano, tal Giovanni Cormanno, fu "ammazzato nella via che si va nel palazzo di detta abbadia"[64].

* * *

Nella Diocesi di Rossano, nei territori adiacenti a S. Demetrio, l'esempio dell'archimandrita Paolo fu seguito da altri religiosi.

---

59 V. GIURA *La vita economica degli albanesi in Calabria nei secoli XV - XVIII*, in "Gli Albanesi in Calabria", a cura di Claudio Rotelli, Ed. Orizzonti Meridionali, Cosenza 1990, p. 84.

60 Ibidem, pp. 83 - 84.

61 F. PITITTO, *Gli albanesi in Calabria,...*, cit., p. 244.

62 D. EMMANUELE, *Arberia...*, cit., p. 131.

63 I diritti degli Albanesi di S. Cosmo, trasferitisi nel frattempo nel casale di Vaccarizzo, furono difesi nel Sacro Regio Consiglio di Napoli da un esponente del nobile casato Marini di S. Demetrio (Cfr. G. TOCCI, *Memoria ...*, cit., p. VII).

64 Un elenco dettagliato delle violenze e delle sommosse verificatesi in questa fase storica, quando si rivoltarono anche gli Albanesi di Macchia durante la festa di S. Adriano (1688), si legge in: F. CAPALBO, *Di alcune colonie albanesi di Calabria Citra*, in "Archivio Storico della Calabria", A. VI (1918), pp. 268 - 270.

Il 17 settembre 1509 l'abate "*et perpetuo comendatario de Santa Maria de Ligono*"[65], Vito Ferrari[66], attraverso il notaio Antonio Armigari di Corigliano dettava le convenzioni che regolavano la vita degli Albanesi di Palazzo[67] soggetti alla sua giurisdizione.

L'ubicazione geografica del piccolo agglomerato, che nel censimento del 1543 contava appena 20 fuochi, và ricercata nella fascia di terra compresa tra i paesi di Acri e Corigliano, negli antichi possedimenti dei monaci cistercensi[68]. Precisamente, l'abitato, era ad 8 miglia da S. Lorenzo del Vallo

---

65 Il monastero é da individuare, probabilmente, nell'antica abbazia cistercense di S. Maria de Ligno Crucis fondata nel 1185 e situata nel territorio di Corigliano nella contrada Lìgoni (Cfr. R. BENEVENUTO, *Le origini dell'abbazia cistercense di S. Maria de Ligno Crucis presso Corigliano Calabro*, in "Calabria Letteraria", A. XXXIV (1986), nn. 10 - 12, pp. 25 - 30; M. SALERNO, *Notizie inedite su Ligno Crucis*, in "il Serratore", A. VI (1993), n. 29, p. 41; P. DE LEO, *Certosini e Cisterciensi nel Regno di Sicilia*, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1993, pp. 190 - 194).

66 Vito Ferrari (o Ferrato) compare per la prima volta insieme al monastero di S. Maria de Ligola in un documento vaticano del 7 dicembre 1486 in cui é scritto: "*Vitus Foccaby Ferrari, provisus de monasterio S. Mariae de Ligola et S. Trinitatis de Montepiloto unitis, Cisterc. Ord., Rossanen. dioc., IV Kl. Octobris anni Tertii obtulit pro communi servitio fl. auri de camera Trigintatres cum uno tertio*" (Cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. III, n. 13027, p. 10). Nominato Vescovo di Mottola si riservò i frutti e l'amministrazione del monastero che aveva ceduto a Giovanni Ferrato (Cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. III, n. 16218, p. 325). Era già morto il 4 aprile 1535 (Cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. III, n. 17463, p. 451).

67 Tra le famiglie che si stanziarono nel casale lo Zangari ricorda i Baffi, Bardo, Brunetto, Comestabolo, Lopez, Pageres, Pisani, Ponti, Scura e Zingaro (Cfr. D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., p. 65).

68 L. DE LUCA, *Corigliano Medievale*, Ed. Mit, Cosenza 1985, carta geografica n. 3. Presso l'archivio dell'autore si conserva la Platea dei Beni del monastero de Ligno Crucis risalente al 1623.

e, probabilmente, nelle vicinanze del toponimo "Fosso di Palazzo" indicato da Domenico Zangari[69].

Le capitolazioni furono accordate con la formula del "*motu proprio*" .

I cittadini erano tenuti a corrispondere annualmente 1 tarì per fuoco e una gallina, più la decima per "*...crapi, pecore et porci di loro allevi...*". Ognuno, inoltre, era obbligato a servitù personali consistenti in una giornata lavorativa a favore del monastero che si occupava solo del vitto. Rifiutando l'abate la prestazione, la stessa, veniva trsformata in un tributo in denaro, consistente in 15 grana per coloro che aravano con gli animali e 5 grana per gli uomini con "*czappa o runcha*".

I contadini erano vessati anche dal pagamento del "*tirragio*", a erano sottratti "*...lo preiti e lo canmerlingo et bagliero...*", e ad una serie di pagamenti conseguenti al possesso degli animali e alla loro macellazione.

Le memorie di Palazzo cessano dopo il 1543. La cupidigia dei monaci cisterciensi insieme a catastrofici eventi naturali, forse, determinarono la fine del piccolo agglomerato. Già nel mese di dicembre del 1544 le continue pioggie succedutesi "*per horas quadraginta*" causarono lo straripamento dei fiumi e dei rigagnoli tra i quali il "*Coscilis, Racanelle et Gratidis*" che inondarono la pianura e il feudo di Gadella. L'acqua vi stagnò per tre giorni "*et in territorio fuit pestifera*

---

69 D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., p. 113. Una località Palazzo é ricordata anche nella Platea del vescovo di Bisignano Francesco Piccolomini d'Aragona compilata nel 1508. In essà si trova appuntato: "*...Antonellus Russus tenet et possidet querquetum unum in tenimento Bisigniani ubi dicitur alo Palazo de superiori iuxta querquetum sancte Chaterine de alio latere querquetum s. Thome de alio querquetum Antonii de Granata et flumen gratis pro annuo redditum tareni unius et granorum quattuor de mense augusti solvendorum episcopatui Bisiniani ut supra...*" (Cfr. A. BARONE, *La Platea del Vescovato di Bisignano del sec. XVI. Edizione critica ed analisi storica del testo.* Tesi di Laurea A. A. 1993 - 94 , relatore P. De Leo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia, Università degli Studi della Calabria, p. 126).

strages"[70]. I corsi d'acqua, nota Raul Merzario, "se da un lato servivano come punti di riferimento per i pastori che praticavano la migrazione stagionale del bestiame fra i monti e il litorale, grazie al loro valore geografico ben più incisivo di una groppa di monti, dall'altro erano causa di impaludamenti che, oltre a sottrarre terre all'agricoltura, portavano qui miasmi miciadiali che rendevano le contrade inadatte all'insediamento umano"[71].

Nella seconda metà del secolo XVI, le carestie, completarono il quadro di distruzione. Tra il 1569 e il 1570 una penuria di grano seminò la morte e, come tramanda una memoria del notaio Federico Persiano di Corigliano, l'evento "*...portao la moria che de lo mise de juglo fe a li quactro de augusto ne so morti vinti lo giorno et non se sonano campane et se vanno a sepellire a cossì cum le dopne...*"[72].

Dalla fame scaturìrono violenze e atti di sciacallaggio e il 4 agosto, nella sua possessione sita nelle vicinaze del monastero "*a Ligono*", fu assassinato don Andrea Cittadino la cui famiglia subì anche il saccheggio dell'abitazione.

* * *

Tra le "pertinenze" ecclesiastiche della Diocesi di Rossano i beni del monastero di S. Maria Odigitria[73], comunemente detto del Patire, erano quelli più considerevoli e ricadevano nelle zone strategiche della sibaritide. Il patrimonio fondiario era già rimarchevole nel 1198 quando l'abbazia, stando ad un privilegio di Innocenzo III, possedeva nove proprietà

---

70 ASSC, *Notar Leonardo Patarino*, Cassano, 24 dicembre 1544, fol. 243.

71 R. MERZARIO, *Signori e contadini di Calabria. Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo*, Ed. Giuffré, Milano 1975, p. 3.

72 Fino al 19 agosto 1570, a Corigliano, morirono 786 persone (Cfr. ASC, *Notar Federico Persiano*, Corigliano, 1570, foll. 92 - 93.

73 M. ROTILI, *Cultura artistica bizantina in Calabria e in Basilicata*, Ed. Cava dei Tirreni 1980, p. 116.

che inglobavano i terreni adiacenti al cenobio, la chiesa di S. Apollinare "*cum omnibus pertinentiis suis*" e sette casali[74].

Al centro del latifondo vi era l'agglomerato urbano di S. Giorgio, posto nel versante orientale della Sila greca - tra gli antichi feudi di Acri e Corigliano - ad un'altitudine di 498 metri s.l.m.[75]. Il villaggio, rimasto disabitato nel medioevo[76], fu ripopolato a metà del XV secolo[77] da un gruppo di

---

74 L. DE LUCA, *Corigliano Medievale...*, cit., p. 65. Per le propietà del monastero si veda: C. DI MARTINO, *La Corigliano del '600 tra il Duca e l'Agente*, in "il Serratore", A. VI (1993) n. 28, p. 36.

75 P. DE LEO, *Le immigrazioni ...*, cit., p. 152.

76 Alfredo Gradilone sostiene che tra le cause che determinarono la rovina del piccolo centro é da includere, quasi certamente, lo spaventoso sisma del 1459 (Cfr. A. GRADILONE, *Storia di Rossano*, Ed. Mit, Cosenza 1967, p. 394; D. CASSIANO, *Le Comunità Arbresh nella Calabria del XV secolo*, Ed. Brenner, Cosenza 1977, p. 43; L. DE LUCA, "*Castra*", *casali e chiese nella Calabria medievale*, in "il Serratore", A. VII (1994), n. 31, p. 39).

77 T. DE ROSIS, *Un museo domestico a San Giorgio Albanese*, in "il Serratore", A. VII (1994), n. 34, p. 26. A proposito della fondazione di S. Giorgio, Leopoldo Pagano, si esprime in questo modo: "...corrono ormai tre secoli in circa, dacché alcune famiglie albanesi vennero a fondare S. Giorgio in territorio della badia di S. Maria del Patire, per una certa vaghezza, comune per altro allora a tutti gli Albanesi, di soggettarsi piuttosto alla potestà ecclesiastica che laica, fondandovi una chiesa a S. Giorgio che dié nome alla popolazione, sotto un paroco greco nominando dall'abate commendatario della badia...". Riguardo alla provenienza delle famiglie afferma: "...Gli albanesi che compongono la popolazione di S. Giorgio et l'altra università di rito greco situate nella Calabria, non sono l'istesso che li Greci: hanno origine diversa e diverso linguaggio, si distinguono nel genio nell'indole e nel costume; quantunque di rito greco, come varie nazioni di rito latino...". Lo stesso autore si sofferma ancora su alcune lamentele mosse dall'arciprete di rito greco all'Arcivescovo di Rossano nel 1794: "...l'arcivescovo di Rossano a dì 8 novembre 1794, per ordine dé 28 agosto 1794 dato per ricorso di Domenico Lopez arciprete greco di S. Giorgio che lagnavasi avere lui il suo antecessore arcivescovo Camaldari fatte varie innovazioni a danno del rito greco e destinato colà Giovanni Andrea Masci economo latino di S. Giorgio, e chiedeva che il vescovo greco togliesse gli abusi e le innovazioni, risponde con un pò di fiele contro gli Albanesi e il rito greco. Cita la relazione del 13 luglio 1794 per un con-

fuggiaschi del casale di Scrufudonio[78] e nel 1488 contava 33 pagliari[79].

Per tutto il 1400 la giurisdizione fu amministrata dall'archimandrita del Patire fino a quando i principi Sanseverino di Bisignano, ricorrendo al Sovrano, ottennero il diritto di "gestire" le competenze criminali[80].

Allo stato attuale della ricerca non é possibile stabilire se gli Albanesi di S. Giorgio, in questa prima fase, abbiano goduto di capitolazioni. Pur non escludendo che all'origine dell'insediamento vi fu il comportamento benevolo dei monaci é certo, invece, che nel 1661 le famiglie erano sottoposte a pagamenti e obblighi. Da una platea dei beni fatta compilare dal cardinale Barberini per ordine del Sacro Consiglio Collaterale di Napoli, si ricava che "l'Abate ogni anno percepiva dagli abitanti di detto Casale 3 carlini per ciascuna casa o pagliara, ridotti in seguito ad 1 carlino da pagare altresì alla Ducal Corte di Corigliano. Ogni anno da chicchesia, che facesse massaria, esigeva una *paricchiata*[81], da mutarsi anche in danaro, nonché la decima sui porci, pecore, capre, ecc, oppure un grano se gli animali fossero stati meno di cinque. Nominava il Razionale e il Mastrogiurato. Esercitava il *jus prohibendi,* che consisteva nel poter impedire che suoi vassalli andassero a seminare in altri luoghi se prima non fosse stato seminato quello locale, nonché il *jus dohanae,* il *jus pali* e il *jus carcerandi* . Nelle feste di Natale e di Pasqua i vassalli avevano l'obbligo di fare all'abate e al Du-

---

simile ricorso dell'arciprete di S. Demetrio, e dice abusi esser chiamati la cura e la vigilanza del proprio ordinario comandati dai canoni, regole della chiesa, costituzioni pontificie e dalla bolla *Et si pastoralis* di Benedetto 14°..." (Cfr. BCC, L. PAGANO, *Selva Calabra,* Vol. IX, foll. ; 4949; 4944; 4943, MS ottocentesco)

78 C. DI MARTINO, *La Corigliano del '600...*, cit., p. 36.

79 L. DE LUCA, "*Castra*"..., cit., p. 39.

80 C. DI MARTINO, *La Corigliano del '600...*, cit., p. 37.

81 Giornata di aratura con l'utilizzo di una coppia di buoi (Cfr. D. EMMANUELE, *Arberia...*, cit., p. 133).

ca di Corigliano un dono. I vassalli non potevano alienare i loro beni se non tra loro, previo assenso dell'Abate, sotto pena di incorrere nella decadenza delle loro proprietà. Infine per ogni vedova vigeva l'obbligo di fornire una gallina..."[82].

Le somme venivano riscosse da un complicato apparato feudale che vedeva al suo apice l'abate-barone e una serie di agenti come il governatore, l'erario, il fattore e alcuni procuratori che sopraintendevano alla coltura dei territori, all'esazione dei terraggi, dei censi e delle rendite[83]. Il controllo di questi ultimi, verso la fine del 1500, diventò rigido e intransigente a causa del vertiginoso aumento del contrabbando di generi alimentari. Proprio S. Giorgio, infatti, compare in un elenco di terreni di "persone che non hanno fatta la revelatione del grano della ricolta del 1583"[84].

Mali che contrassegnarono la storia feudale di questo centro e furono motivo di preoccupazione per i futuri signori, il barone Lucantonio Rende e i duchi Saluzzo di Corigliano.

3. I Vescovi di Bisignano e il casale di S. Sofia.

Nel 1459 una violenta scossa tellurica interessò la Calabria Citeriore. Lo sciame sismico provocò numerosi morti e la distruzione di alcuni paesi[85]. Dalla geografia regionale furono cancellate diverse località di età medievale e, forse, il casale di S. Sofia "*ab indigenis italis constructum*"[86].

---

82 A. GRADILONE, *Storia di Rossano...*, cit., p. 207.

83 D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., p. 111.

84 G. GALASSO, *Economia e Società nella Calabria del Cinquecento*, Ed. Guida, Napoli 1992, p. 222.

85 E. PONTIERI, *La Calabria...*, cit., p. 45; A. SERRA, *Spezzano Albanese...*, cit., p. 62. Altri autori legano la distruzione ad una grande pestilenza (Cfr. F. LAVRIANI, *La Banda, la Storia....*, cit., p. 17).

86 F. CAPALBO, *Di alcune colonie...*, cit., p. 6.

Il centro era soggetto al potere temporale dei presuli di Bisignano che lo possedevano dal 1192 quando Celestino III[87], ratificando una concessione di re Tancredi di Sicilia[88], ne investiva il vescovo Roberto col titolo di barone[89].

All'epoca del terremoto la diocesi era retta da Giovanni "*de frigidis penatibus*"[90] che dopo il 26 marzo 1462 vide il solenne ingresso in Bisignano del principe Luca Sanseverino. Al pari del nobile feudatario si distinse per una oculata operazione economica e diede asilo ai profughi Albanesi che vagavano nella Valle del Crati[91]. Il progetto veniva favorito dall'archimandrita di S. Adriano, Paolo, che intercesse presso le famiglie epirote del suo distretto, svelandogli le buone intenzioni dell'Ordinario[92].

---

87 P. DE LEO, *Una diocesi tra due imperi. Bisignano in Val di Crati dalle origini al secolo XIV*, in "Bisignano e la val di Crati tra passato e futuro", Atti del convegno di studi, Bisignano 14/ 16 giugno 1991, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1993, p. 50.

88 P. DE LEO, *Mezzogiorno Medioevale...*, cit., p. 201; G. DIONISALVI, *Memorie storiche sulla cattedrale e sui Vescovi di Bisignano con un'appendice di documenti*, a cura di R. Fasanella d'Amore - L. Falcone, Ed. Studio Zeta, Rossano 1991, p. 30; P. F. PALUMBO, *Atti di Tancredi e Guglielmo III di Sicilia*, in "Rivista del Mezzogiorno", A. II, fasc. I - IV, 1967, p. 135, n. 26.

89 F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. I, n. 411, p. 88; L. PAGANO, *Bisignano*, in "Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato", a cura di F. Cirelli, Ed. Panzini, Napoli 1857, p. 39; R. CURIA, *Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano (A. D. 774 - 1990)*, Ed. Pellegrini, Cosenza 1992, pp. 23 - 28.

90 F. RUSSO, *Regesto Vaticano...*, cit., Vol. II, n. 11150, p. 319. Nominato nel 1449.

91 Gabriele Barrio ricorda che gli Albanesi giunti in Calabria nella seconda metà del 1400 si stanziarono, prevalentemente nel territorio di Bisignano "...come si ricava dai documenti del monastero di S. Adriano, il cui Archimandrita Paolo, dell'ordine dei Basiliani, accolse benignamente quella gente..." (Cfr. G. BARRIO, *Antichità e luoghi della Calabria*, trad. italiana a cura di Erasmo A. Mancuso, Ed. Brenner, Cosenza 1979, p. 57).

92 A. SERRA, *I profughi d'Albania verso l'Italia ospitale*, Ed. Patitucci, Castrovillari 1947, p. 54.

Con la speranza che l'invito rappresentasse la fine di ogni mortificazione e, di conseguenza, la base di una tranquillità sociale, parecchi clan raggiunsero quel luogo e insieme agli italiani superstiti iniziarono la riedificazione. Riguardo ai lavori, precisa Vincenzo Giura, devono essere intesi non come "...una ricostruzione integrale dell'abitato abbandonato, quanto piuttosto della scelta di un luogo dove insediarsi e dove vivere. Dalle <<concessioni>> loro fatte dal vescovo di Bisignano, risulta chiaramente come nei primi tempi gli Albanesi vivessero in capanne - in <<pagliara>> - e non in case in muratura <<de calce e arena>>..."[93].

L'avvenimento si verificò intorno al 1472 come risulta da un'epigrafe seicentesca (1622), posta nel palazzo vescovile di S. Sofia, che tramandava la venuta degli epiroti "*ante annos 150*"[94].

Nel 1508 le condizioni igieniche del posto erano al limite della vivibilità. Dalla platea dei beni del vescovo di Bisignano Francesco Piccolomini d'Aragona sappiamo che le famiglie stavano in tuguri maleodoranti e umidi per i quali pagavano un tarì all'anno. Sulle caratteristiche delle abitazioni scrisse Girolamo Marafioti nel 1601 il quale, dopo aver ricordato la diversità di linguaggio, evidenziò come "...non tengono case fabricate, ma tugurij pastorali, e capanne di tavole. Sogliono tenere dentro i loro tugurij alcune profonde fosse, dentro le quali ascondono bovi, porci, vitelli, pecore et ogni altra cosa, ch'acquistano nelle campagne..."[95].

---

93 V. GIURA *La vita economica* ..., cit., p. 74. Insieme a S. Sofia, gli Albanesi, edificarono anche Pedalati, posti "sulle falde della Crista d'Acri, a lato destro della Valle del Crati (Cfr. P. DE LEO, *Le immigrazioni* ..., cit., p. 150).

94 F. CAPALBO, *Di alcune colonie albanesi*..., cit., p. 280; P. DE LEO, *Mezzogiorno Medioevale*..., cit., p. 199.

95 G. MARAFIOTI, *Croniche et Antichità di Calabria*, Ed. Forni, Bologna 1981, p. 273 v. Uguali caratteristiche si incontrano nelle abitazioni degli Albanesi di Sicilia con il "corpo di casa terrana" costituito da un unico elemento abitativo (Cfr. F. DI MICELI, *Condizione contadina di un comune arbresh all'interno della Sicilia nei secoli XVI - XVII*, in "Atti del Congresso

Dall'analisi del manoscritto bisignanese traspare, in maniera chiara, la formazione sociale del paese dove, tra le 32 casate che formavano il nucleo abitato, prevalevano i Blesse, con 11 fuochi, i Como con 6, gli Arcondizza, i Baffa e i Barci con 5. I restanti ceppi variavano da 1 a 4 fuochi[96].

Diversa era la situazione della vicina frazione di Pedalati dove la parte del leone era recitata dalla schiatta dei Masi, con 5 fuochi, che conviveva con altre 14 discendenze dei Floc, Mūsacchi, Elmo, Larf, Bodm, Mazateca, Russo, Martini, Bartini, Grosso, Borsa, Donarga, Dardi e Como[97].

Gli Albanesi, anche in S. Sofia, praticarono l'agricoltura e la pastorizia: attività soggette al controllo baronale. Dalla stessa platea del 1508 conosciamo gli obblighi economici e le prestazioni di servizio le quali - sottolinea Pietro De Leo - "risultavano oggettivamente vessatorie e tali, comunque, da originare rancori e sotterfugi"[98].

Per la costruzione di case e pagliari pagavano il "*casalinaggio*" e, come ricorda una memoria manoscritta di Leopoldo Pagano, consisteva in "*un tarì o carlini dui per foco o per pagliaro*"[99]. Su tutte le famiglie gravava il focatico a ra-

---

Internazionale di Studi sulla Lingua, la Storia e la Cultura degli Albanesi d'Italia", a cura di F. Altimari, G. Birken-Silverman, M. Camaj, R. Rohr, Ed. Celuc, Rende 1991, p. 101).

96 P. DE LEO, *Mezzogiorno Medioevale...*, cit., pp. 204 - 205. Le altre famiglie di S. Sofia erano: Attanasi, Arcale, Beccia, Potatippa, Cucia, Dardes, De Squilla, Cazaro, Clesseutri, Cuza, Mayera, Golbodirca, Greco, Elia, Bisulca, Anania, Arma, Caludi, Clavari, Drammasi, Mancino, Blumetta, Buglara, Verlingierius, Alambresi.

97 Per i cognomi delle famiglie albanesi si veda: R. PATITUCCI D'ALIFERA PATITARIO, *Casati albanesi in Calabria e Sicilia*, in "Rivista Storica Calabrese", A. X - XI (1989 - 1990), nn. 1 - 4, pp. 279 - 323; T. P. JOCHALAS, *Nomi e cognomi greci nelle comunità greco-albanesi d'Italia*, in "Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Lingua...", cit., pp. 151 - 166.

98 P. DE LEO, *Le immigrazioni ...*, cit., p. 156.

99 BCC, L. Pagano, *Selva Calabra...*, cit., Vol. X (1843), foll. 5613 - 5616. Nello stesso documento é riportato: "... il censo di grani quindici a tumolatata per le terre piantate cioé horti, vigne et celsi, o il terragio o staglio di

gione di un ducato per focolare e le stesse erano tenute al versamento della decima sugli ovini, suini, equini, sulla produzione del formaggio, della ricotta nonché sulla vendita del vino e del miele.

Per la messa a coltura delle terre si riscuoteva il "*terraticum*" che veniva preceduto dall'apprezzo dei frutti delle piante. Gli Albanesi, però, non diventavano mai proprietari del podere dal momento che se un colono si trasferiva "in un altro casale, sottoposto a diversa giurisdizione, le terre che aveva avuto in concessione rimanevano naturalmente proprietà del vescovo"[100]. Era assolutamente proibito coltivare terreni non appartenenti alla Diocesi i cui confini, intorno a S. Sofia, si estendevano per "*via qua itur alle Calcare et exit ad terras Sancti Atriani et per vallonem Cupuni et usque ad montaneas iuxta Sancti Atriani montaneas et per carraram et usque ad Sanctum Angelum et per flumen Duhe usque ad dictam viam...*"[101].

Le imposizioni aumentavano in occasione delle maggiori festività religiose e nei giorni di Pasqua e dell'Assunzione venivano consegnati ai procuratori della mensa episcopale quattro capretti, cento uova e dieci polli. Più pesanti erano

---

lino o legumi, secondo la semina, per le terre seminate; e quelli che hanno edificato nuove abitazioni o chiuso nuove terre (perché tutto il territorio eccetto pochi terreni di particolari dalla Montagna di Gallice fin a Grate é vescovale) han pagato secondo le convenzioni coi procuratori della mensa, pel casalinaggio, altre 2 turnisi e 1/2 per pecore, e due grana per porco da quelli di S. Sofia, Albanesi ed Italiani..." Lo stesso autore del manoscritto precisa che per "le case, vigne, celsi, ed altri stabili di S. Sofia tutti della mensa, né, si é fabbricato senza licensa del vescovo ovvero piantato da tempo immemorabile per detto di un testimone di 70 anni che l'avea udito dal Prete Andrea Marchianò morto di anni 100 o 90 poco meno (che nel 1598 era di 65 anni) che l'avea udito da altri, o senza licenza del procuratore vescovile...".

100 P. De Leo, *Mezzogiorno Medioevale...*, cit., p. 205.

101 P. De Leo, *Condizioni economiche - sociali degli albanesi in Calabria tra XV e XVI secolo*. In "Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata", Vol. 35 (1981), p. 59.

i donativi delle feste natalizie che venivano quasi raddoppiati.

Nei casali di S. Sofia e Pedalati vigeva anche lo "*jus duane*": annualmente appaltato al camerlengo per 12 carlini. Alla carica potevano aspirare anche gli Albanesi e rappresentava un elemento di autodeterminazione e di riscatto sociale. All'ufficiale, sgravato dal pagamento del focatico e delle decime, tra le altre mansioni spettava il mantenimento dei rappresentanti della diocesi e del presbitero.

Su tutto il circondario, infine, il Vescovo esercitava la piena giurisdizione.

Francesco Piccolomini d'Aragona, che resse la cattedra di Bisignano dal 1498 al 1530[102], sul finire del suo mandato rese meno dura quell'infelice esistenza.

Esperto economista e sagace amministratore del patrimonio diocesano, come lo definisce Rosario Curia, accolse le richieste dell'Università sofiota che, appellandosi ai privilegi accordati dal principe Sanseverino ai suoi vassalli, chiese un miglior tattamennto economico e sociale.

La sensibilità del prelato si manifestò *in primis* nell' accordare il *placet* alle richieste che domandavano la costruzione di case "*de calce et de arena*" e di una chiesa a Pedalati che "*habbia due o tre tumolate di terre vicino della ecclesia, acciocché lo cappellano che serve, possa quella coltivare...*".

Dal punto di vista amministrativo, concesse agli esuli di avere due rappresentanti nell'estimazione delle terre e vietò al Vicario e al procuratore diocesano di essere accompagnati da molte persone durante la visita ai casali perché "*ne portano tanti che non se possono nutricare*".

Venivano cancellati anche gli abusi dei parroci e degli affittatori dei terreni della chiesa di S. Sofia; soliti trattenere, o uccidere, gli animali dei villici che entravano nei loro possedimenti. Per lo stesso motivo fu disapprovato il compor-

---

102 G. DIONISALVI, *Memorie storiche...*, cit., p. 75; R. CURIA, *Cronotassi...*, cit., pp. 52 - 60.

tamento di Giovanni de Cassano che "*tene certa quantità di terra puro vicino detto casale, che sono de lo Episcopato de V.S.R intra le quali dice tenere certo prato*" il quale catturava le bestie che si approssimavano al confine e "*l'ammazza, o piglia prigione, o compone in modo tale che disfà detti casali*".

Le pratiche del diritto penale furono meglio definite e, accogliendo le argomentazioni dell'Università, si stabilì che le persone, per il carcere, pagassero 2 grana per "*qualsivoglia huomo che pernottasse alla prigionia*" e che gli imputati non venissero castigati prima della conclusione del giudizio[103].

Lo stesso vescovo Piccolomini d'Aragona, l'8 novembre 1517, dava in appalto per un debito di 4.000 ducati al nipote Pietro Antonio Sanseverino i beni, i frutti e le rendite della diocesi[104].

Da quel momento alla giurisdizione religiosa, a S. Sofia, si sostituì, gradualmente, quella civile con i Sanseverino, prima, e il barone Malizia dopo.

Nel 1569, intanto, l'indole vivace dei suoi abitanti fu oggetto di discussione presso la Regia Udienza di Cosenza. I giudici si interrogarono sui motivi che causavano il ritardo della costruzione della cinta muraria del paese per la quale l'Università aveva garantito "... *infra certum tempus dictum casale murare...*"[105].

---

103 G. Tocci, *Gli albanesi in Calabria,...*, cit., pp. 249 - 251. Gli Albanesi di S. Sofia beneficiarono di ulteriori capitolazioni il 6 settembre 1642 concesse dal vescovo Giovanni Battista de Paola e riguardavano, principalmente "*...terraggi, pesi di censi, casalinaggi e redditi, ragioni di decime, pagamenti et altri effetti baronali...*". Il documento, rintracciato nell'Archivio di Stato di Napoli e in avanzata fase di studio, sarà oggetto di una nostra imminente pubblicazione.

104 F. Russo, *Regesto Vaticano ...*, cit., Vol. III, p. 291, n. 15851; P. De Leo, *Mezzogiorno Medioevale...*, cit., p. 206.

105 ASC, *Notar Pietro Valle*, Bisignano, 10 dicembre 1569, fol. 362 v. Ancora nel 1579 il governatore di Calabria Citra ordinava che "*...tutti li casali de Albanesi debbano vederse dentro le terre murate o vero fra un anno dar pregiaria de murarse...*". Contro questo mandato ottengono dilazione il casale di S. Benedetto "*...per essere detto circuito grande et mancando loro*

La necessità di "recintare" i villaggi Albanesi, nel Regno di Napoli, era manifesta già nel 1506 quando, in occasione del Parlamento Generale tenutosi nella chiesa di S. Domenico, il Viceré Gonzalo Fernandez de Cordoba impose ai baroni di costringere quelle comunità ad "abitare luoghi murati"[106]. Tre anni dopo, la stessa città di Cosenza ricorse al governatore di Calabria, Ugo de Moncada, affinché "non facesse ulteriormente rimanere Albanesi Greci Schiavoni ad abitare siti aperti, e domandavano di farli entrare nei luoghi murati"[107].

La municipalità di S. Sofia, sollecitata dagli ordini regi, il 10 dicembre 1569 si impegnava a rispettare formalmente le leggi. L'atto veniva sottoscritto nella citta di Bisignano, presso la curia del notaio Pietro Valle, dove convennero il Sindaco Nicola Pisarra e gli eletti Luca Bresce, Cesare Mayara e Pietro Luca. Gli amministratori, "...*sub hipoteca omnium bonorum eorum et dicte Universitatis*..." e forti della fideiussione offerta da Giovanni Masci e Nicola Manansi, promettevano di adempiere alle richieste e di "...*mura facere et edificare*...."[108].

Dalle fonti storiche non sappiamo se agli impegni seguirono i fatti. E' assodato, invece, che a S. Sofia gli ultimi anni del 1500 furono tragici e luttuosi. La giurisdizione crimina-

---

quantità di maestri..." e quello di Lungro che era formato da "...*tre quartiere et habita da ducento trenta fochi in circa, et sono le case cioé ducentodecessette fabbricate de calce et sidici de lignami, oltra le quali vi sono ottanta sette altre pur di legname dove tengono loro bestiami, et vinti altre de fabbriche ma scoverte*..." (Cfr. G. GALASSO, *Economia e Società*..., cit., p. 134).

106 F. TAJANI, *Le istorie albanesi*, Ed. Brenner, Cosenza 1969, p. 19.

107 Ibidem, p. 20. Un successivo decreto del viceré Toledo, datato 4 settembre 1539, ripristinava le norme del Cordoba e dopo aver escluso la possibilità degli Albanesi di condurre vita nomade, comandò loro di "ritirarsi in terre murate o nelle città circonvicine" (Cfr. V. GIURA *La vita economica* ..., cit., p. 76).

108 ASC, *Notar Pietro Valle*, Bisignano, 10 dicembre 1569, fol. 362 v - 363.

le, pervenuta nelle mani di Francesco Malizia nel 1577[109], si tramutò in uno strumento di violenza e di morte perché il terribile barone poteva "*impendere et squartare*"[110] a suo piacimento.

La Chiesa bisignanese diventò la vittima predestinata della voracità del tiranno che dopo aver usurpato alcuni terreni diocesani (27 marzo 1585) costrinse "*forzosamente*" gli Albanesi " *...a diroccare molte pagliare, e specialmente quattro attorno la sua casa...*" per evitare i pagamenti del casalinaggio. L'azione fu strenuamente osteggiata del vescovo Domenico Petrucci il quale, con un "editto" del 24 settembre 1590, lo scomunicò e quindi fu "*...processato d'eresia, e fu chiamato in Roma, ed ivi fu punito e molto travagliato dalla Congregazione dei Cardinali...*"[111].

Le gesta del genitore furono seguite dal figlio Bernardino: sposo di Erina Sanseverino, figlia naturale del principe di Bisignano, che nel 1597 gli portò in dote la giurisdizione criminale di S. Demetrio, S. Cosmo e Macchia[112].

Il giovane rampollo, come primo atto della sua amministrazione, si arrogò diversi diritti e, come informa Leopoldo Pagano, costrinse il vescovo di Bisignano, Bernardo del Nero, a pubblicare un editto (19 luglio 1599) in cui si proibiva ai vassalli di S. Sofia di "*...alienare casa, casalino, vigna, celsi o*

---

109 La giurisdizione criminale era stata venduta da Nicolò Bernardino Sanseverino a Giovanna Verri nel 1573. Da questa, per successione, passò al figlio Francesco Malizia che figura in un elenco di creditori della famiglia Sanseverino, insieme alla sorella Virginia e ad Ippolito Verri (Cfr. M. PELLICANO CASTAGNA, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria*, Ed. Frama Sud, Chiaravalle C.le 1984, p. 228; G. GALASSO, *Economia e Società..*, cit., pp. 48; 276; 277).

110 BCC, L. PAGANO, *Selva Calabra...*, cit., Vol. X (1843), fol. 5615.

111 Ibidem, foll. 5615; 5617.

112 M. PELLICANO CASTAGNA, *La storia dei feudi...*, cit., p. 228; G. TOCCI, *Memorie storico - legali per i comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo, S. Demetrio e Macchia. Nelle due cause di scioglimento di promiscuità col comune di Acri*, Ed. Tip. Bruzia, Cosenza 1865, p. 41.

altro bene stabile o piantar vigne, o fabricar case, o far pagliari senza permesso vescovile, e perdendo in contrario il venditore la roba, che si devolve al vescovado, e il compratore il prezzo pagato o promesso..."[113].

Ancora più marcata fu l'iniziativa del presule Mario Orsini il quale, il 14 settembre 1611, attraverso il vicario generale Flaminio Mirabelli diffidava gli Albanesi dal "*...riconoscere di servizio alcuno il Sig. Bernardino Milizia padrone del solo criminale, né portare acqua, né paglia né per corriero, né ligna né per altro sotto pena di 30 ducati...*"[114].

Le reazioni dei Vescovi non impaurirono il despota che continuò per la sua strada[115], avendo alle dipendenze "*...dodici Albanesi per cacciatori o più a suo modo esentando sì essi come i suoi servi dai fiscali o sia dagli alloggiamenti e comandamenti, esercitando angaria e parangaria, avendo il camerlengo ed i giurati, esigendo una casa di paglia da ognuno ed una loggia di frondi e di cime di alberi la state innanzi alla sua casa dall'Università in ogni anno. Carcera a capriccio con ferri e ceppi, come tre e più l'anno passato* (1618), *ed affittata la giurisdizione criminale al suo Fratello germano Francesco Maria Malizia, carcerano spesso e molestano il casale. Ammazza senza misericordia nelle vigne appropiate dagli Albanesi appartati porci, bestie somarine, come ne ammazzò tre con la sua spada, ed altri animali. Tiene piantate le forche dentro il terreno della chiesa cattedrale per spaventare i cittadini, ed una campana nella sua casa per chiamarli all'armi...*"[116].

A metà del 1600, perdurando le prepotenze dei Malizia, la "questione albanese" di S. Sofia portò a nuove capitolazioni. Il documento, stipulato il 6 settembre 1642, doveva

---

113 BCC, L. PAGANO, *Selva Calabra...*, cit., Vol. X (1843), fol. 5618.

114 Ibidem, fol. 5618.

115 Ibidem, fol. 5618. Sempre nel 1619, il fratello Francesco Maria, occupò 10 case, 16 comprensori di celsi, vigne, un mulino ed un orto.

116 Ibidem, foll. 5616 - 5617.

sgombrare il campo dagli equivoci e garantire al centro l'agognata pace amministrativa.

4. Lotte giurisdizionali per il possesso di Spezzano Albanese.

Dopo il delicato momento politico conseguente alla congiura dei baroni del 1487, in Calabria, mutò la geografia feudale e i Sanseverino, principi di Bisignano, subirono per la fellonia di Geronimo la confisca dell'intero stato.

Tra i molti provvedimenti, quello del 14 marzo 1494 sottoscritto dal re Alfonso d'Aragona, prevedeva il passaggio delle terre di S. Lorenzo, Saetta e Volta di Carlo Curto alla Mensa Arcivescovile di Cosenza in cambio di S. Lucido[117].

La giurisdizione del presule cosentino durò per molto tempo e lo stesso si occupò anche dei problemi delle colonie albanesi stanziatesi in quelle località. La difficile convivenza tra gli epiroti e gli indigeni, nella prima metà del 1500, fu motivo di preoccupazione perché dalla dislocazione territoriale dei nuclei nacquero dei contrasti tra l'Arcivescovo e la famiglia Sanseverino.

Una furibonda rissa scoppiata a San Lorenzo durante il carnevale del 1572 convinse, difatti, parecchie famiglie a mutare aria e spostare la dimora in posti più sicuri ed accoglienti[118]. L'esodo si fermò a breve distanza, nella località Saetta, dove impiantarono il primitivo nucleo di Spezzano Albanese[119].

La controversa proprietà del territorio, negli anni a seguire, fu oggetto di liti tra i Sanseverino e la Mensa Arcivescovile di Cosenza. Se quest'ultima pretendeva il pieno domi-

---

117 A. SAVAGLIO, *I Sanseverino ...*, cit., p. 93.

118 A. SERRA, *Spezzano Albanese...*, cit., p. 98.

119 Il casale non viene citato nella prima numerazione dei fuochi Albanesi del 1543 (Cfr. D. ZANGARI, *Le colonie italo albanesi...*, cit., pp. 51 - 52).

nio e la riscossione dei tributi, come l'erbaggio e il terratico, dall'altra parte si reclamava la partecipazione ai proventi. I Principi di Bisignano, nella fattispecie, facevano riferimento alla Platea di Terranova compilata da Sebastiano della Valle nel 1544 dove evidenziavano i diritti vantati sul corso di "Sajetta" e consistenti nell'esigere "*...i terraggi a metà semente...*" e di poter concedere licenza ai cittadini di piantar vigne "*...con un reddito annuo da stabilire per la Principale Curia....*"[120].

Gli eventi precipitarono nel mese di novembre 1581 quando il fiorentino Raffaele Cino, fittuario del territorio, ricorse alla Regia Udienza di Cosenza lamentando di "*...aver lite cogli abitanti di Spezzano sulla esazione del terraggio...*"[121].

Il giudizio andò avanti per molto tempo e coinvolse direttamente la Chiesa cosentina alla quale fu contestato anche il possesso del casale. In una prima sentenza del Sacro Regio Consiglio napoletano, del 23 dicembre 1594, il Principe Sanseverino fu condannato "*...ad relaxantum dicto admodum Reverendo Archiepiscopo Cusentino territorium nominatum lo Granaro...*"[122], ma non si fece chiarezza sull'esatta ubicazione del paese. In quell'occasione, ai giudici partenopei, sembrò opportuno inviare in Val di Crati un loro rappresentante affinché definisse esattamente i confini e le competenze tra i feudi e stabilisse la definitiva posizione geografica di Spezzano.

La questione fu rimessa nelle mani del napoletano Francesco Antonio de Amato che il 29 marzo 1595 si recò sul

---

120 A. SAVAGLIO, *I Sanseverino ...*, cit., p. 192.

121 ASN, *Archivio Sanseverino di Bisignano*, Serie Carte, *n. 175*, "*Carte concernenti la vertenza del Principe di Bisignano con la Mensa Arcivescovile di Cosenza pei territori di S. Lorenzo e Saetta, che i Principi di Bisignano avevano occupato per uso di caccia, e che la Mensa aveva ricevuti da re Alfonso II nel 1494 in cambio del Casale di S. Lucido*", fol. 159. I cittadini, come si ricava dalla lettura dell'incartamento, negavano solo il pagamento dell'intero terraggio ed erano disposti a pagarne la metà.

122 Il principe usava questo territorio per la caccia.

posto. La relazione compilata nella circostanza non poté fare a meno di evidenziare l'appartenenza di Spezzano alla Mensa di Cosenza e, nello stesso tempo, gli intrighi del governatore Orazio Tuttavilla, agente dei Bisignano, il quale "*...vedendo che il casale di Spizzano stava dentro il corso Saetta, territorio della Chiesa, voleva fare sfrattare gli albanesi che habitavano al detto casale di Spizzano, et farli ritirare dentro il territorio d'esso Signor Principe, dal che esso Calesio come persona eletta dall'Albanesi andò a supplicare il signor Principe; che non l'avesse fratti sfrattare, et esso Signor Principe li disse che non dubitassero, che non l'averia fatto sfrattare, soggiungendo poiché il casale di Spezzano stà dentro il corso di Saetta territorio della Chiesa voglio dare un altro luogo in cambio alla Chiesa per questo, che io non voglio roba di Chiesa, ma ce ne voglio dare del mio...*"[123].

I potenti Sanseverino accolsero la conclusione con sdegno e, ritenendosi lesi negli interessi, fecero appello alla Regia Camera. Una seconda perizia del territorio, praticata da Pompeo Mayorica il 25 giugno 1598, non smentì il primo dato. Il regio rappresentante, coadiuvato da Prospero Cassiani, Ippolito Lanza e Tiberio d'Urso, incaricati del Principe, e da Domenico Cassano, procuratore dell'Arcidiocesi di Cosenza, dichiarò con fermezza che "*...tanto il detto casale di Spezzano con detti confini, quanto il territorio adjacente ad esso, non sta dentro il territorio del Signor Principe ma dentro il corso di Sayetta territorio della Chiesa conforme a quanto o visto ocularmente...*"[124].

L'annosa controversia fu causa di molta sofferenza per la popolazione albanese e si smorzò soltanto con l'eversione della feudalità, nel 1806, quando i napoleonici dichiararono decaduta la feudalità, annullando gli onerosi tributi fiscali e le superstiti prestazioni servili.

---

123 ASN, *Archivio Sanseverino di Bisignano*, Serie Carte, *n. 175*, foll. 339 - 340.

124 ASN, *Archivio Sanseverino di Bisignano*, Serie Carte, *n. 175*, fol. 464.

Documenti

1

Capitoli tra l'abate di S. Adriano e gli Albanesi di S. Demetrio (1471).

"Ies. Maria, Demetrius Hadr. et Natalia.

In N. Dm.ni I. Ch. Amen. Anno etc. regnante etc. intus Ecclesiam monasterii S. Hadriani de Prov. Vallis Cratis, Nos Ioannotta Cassianus de Terranova, R. ad Contr. Iud. per totam Prov. Cal. Andrea De Angelis de eadem terra pubb. per totum regnum Sic. citra farum, Reg. auct. Notarius et testes subscripti etc. Constituti coram nobis...

Paolo Greco de Terranova, Archimand. S. Adriani praesenti una cum fre Iacopo de Pulicastro d'Acrio, fre Basilio, fratre Nicodemo, fre Attanasio, et fre Andrea monacis dic. monast. praesentes unanimiter congregati ad sonum campanae intus dictam Eccl. loco et more solitis, et consuetis, ex una parte; et Dimitrii de Malacasa, Petrus Brescia, Theodorus Lopes, et nonnulli alii Albanens. in d. Loco assistentes ex altera. Ipsi quidem Albanenses sicut praedicitur congregati, una voce, et pari voto asseruerunt: quod propter sinistram et infelicem victoriam Turcarum expoliati et exules sunt a patriis mansionibus, et incolatus eorum propriae Nationis, et Dei gratia et Inclitisi. Domin Ferdinandi in hoc regno deducti in Prov. Vallis Cratis Calabria Cit. petierunt eorum archim. ut supra vel vitam et incolatum eorum facere in casali, quod dicitur S. Dimitrii de tenimento, ut dicitur, dicti monasterii S. Adriani, ut liceat eisdem cum aliquibus immunitatibus, gratiis ed aequitatibus necessariis in eorum vita ipsos amplectari et caros haberi. Ipsi autem Archim. et monaci eorum petitionibus condescenderunt permanere, et christianos quos libet in d. monast. congregare, et maxime Exsules ut ne fato infelices devorentur dictos Albanens. sive Graecos cum ipsa eorum expositionem exaudita, gratis susceperunt in comissos, pariterque filios, et devotos dictae Ecclesiae re-

putaverunt consentientes dictus Archim. una cum dictis monacis universaliter et acceptantes, quod dicti Albanenses seu Graeci, ut nominantur, sint, stent modum et incolatum eorum perpetue, et eorum familiae, et futuri et habitantes, et habitare nolentes in d. Casali nomin. S. Dimitrii. Ita quod libere, et sine aliqua contradictione, molestia et cavillatione quacunque possint, et valeant tam praesentes, quam futuri practicare et cum eorum animalibus arare, cultivare, et seminare possint, et pascua sumere die noctuque in tenim. et Territ. d. Monas. S. Adri. et quaecum. alia facere, et operare, tam in d. Casali quam in tenim. et territ. d. Ecclesiae quae eis, et cuilibet ipsis necessaria sint, et essent his scriptis prius pactis conditionibus et concordatis inter eos communiter observandis, praesentibus dictis Albanensibus, et sponte volentibus, petentibus et acceptantib. et similiter dict. Archimandrita, et monaci, ut supra consentientibus, et non contradicientibus, sic convenerunt et pacta initi per stipulationem, et legitimam concessionem in sequenti serie stipulantes. V.

In primis concessit dictus Archimandrita Albanensibus praesentibus, et futuris volentibus abitare in dicto Casali, quod possint, et quaelibet persona possit, valeat et deferat mansiones et palatia eorum quilibet teneatur anno quolibet solvere d. monasterio in pecunia tarenum unum pro quolibet foculario solvendum in festo S. Adriani, ad manus dicti Archimandritae, seu alteri suae partis.

Item teneantur anno quolibet solvere decimam omnibus victualibus quae pervenerint ex terris dicti monasterii.

Item animalia eorum possint ire libere, et pascua sumere ubique in territ. et tenim. d. monasterii, excepto in Deffensa spicarum et in Deffensa glandium S. Basilii et foresta Castanearum.

Item concessit eis quod possint pascere cum eorum animalibus spicas massariarum ipsarum, a quibus non possint repelli; et si animalia dicti monasterii pascere inveniantur in ipsis non possint modo aliquo ab eisdem molestari.

Item concessit eis quod possint se tenere in Curso magno dicti monasterii oves tricentas et si plures invenirentur, quod teneantur solvere pro rata in dicto Curso iuxta portionem ipsius.

Item si aedificaverint vineas...teneantur solvere annuatim grana quinque pro qualibet tumulata. Item quod possint facere hortos cum herbis comestibilibus sine solutione aliqua etc.

Item terrae quae aperiuntur labore, et tum securis, et ignis, quod ex ipsisi sint exempti a solutione aliqua per duos annos vid. maese et maesata.

Item similiter concessit eis quod presbiteri, sive orator eorum sint franchi, seu francus, et immunis a qualibet solutione redditum suorum; verum quod ipse Archimandrita habeat ipsos confirmare, et constituere in operibus suis bonis.

Et sic his praesent. omnibus, et singulis, gestis habitis, et stipulatis solemniter, et legitime inter eos praesent. Dimitrius et reliqui omnes Albanenses, ut supra, requisiverunt me infrascriptum notarium, una cum dicto iudice et testibus praesent. omnia, et eorum singula ad futuram memoriam, et cautelam ipsarum et pro observatione praesent. Instrumentum publicum conficere debeamus etc.

Ideo ad petitionem ipsorum albanensium praesentium, et petentium ac volentium, factum et scriptum est exinde praesens publ. istrumentum...Praesentibus pro testibus Ioannotta Cassianus, pro Iud. ad contract. Fr. Pet. Errius Graecus de Terran. Fr. Iac. de Castrovillare, Fr. Filipp. de Gaccia de Acrio. Paulus Cassianus. Dominicus Vinarum Ciriaci"[125].

---

125 Il testo, riportato nella versione di G. Tocci, presenta notevoli lacune ed errori nella trascrizione (Cfr. G. Tocci, *Gli albanesi in Calabria*, in "Archivio Storico della Calabria", A. II (1914), pp. 247 - 249).

2

Capitoli agli Albanesi di Palazzo dell'abate Vito Ferraro di "*S. Maria de Ligono*" (17 settembre 1509).

"*Capitoli tra lo Reverendo Abbati Vito Ferraro et li albanesi di lo Palaczo.*

In primis che ditti Albanisi siano tenuti pagare anno quolibet al Reverendo Abbati et soi soccessori in perpetuo uno tarì per casa et una gallina.

E più la decima di loro bestiami piccoli cio e di crapi pecore et porci di loro allevi.

E più ditti Albanisi siano tenuti dare a ditto Abbati ogni anno una giornata per uno cossì quelli che anno li boi come quelli non ni anno ben vero che li braczali sia tenuti dare una giornata con czappa o runcha et quelli che anno li boi siano tenuti dare una giorna allavorare cio e, che ditti giornati si donino alli possessioni di detta abbatia et che ditto abbati li facza spisi per loro vitto.

E più che quando ditto abbati non volessi ditta giornata siano tenuti pagare per ciascaduna giornata di boi grana quindici et li braczali grana cinque.

E più ditti albanesi siano tenuti pagare lo tirragio di quello che si siminara in detto territorio cio e, a cabelli come li sera asignata et quelli che non averanno cabelli siminando in detto territorio paghino lo tirragio et si possa apriczare et canniare et detto frutto lo debano portare in magazeno de ditti abbati.

E più ditto abbati sia tenuto fare franco lo preiti e lo canmerlingo et bagliero per suo siminato et censo di dinari sia franco di tre carlini abascio et lo siminato cio e, di seracabella sene avi overo quello che seminara a terra a prezata et anco di tutto lo casalinagio sia franco.

E più che ditto Abati sia tenuto vendere lo palo in detto casali sopra di quelli che faranno danno con loro bestiami et che ditti albanesi non possano portare bestiami prigioni se non consignarli al

palo et sia tenuto pagare il danno et di pena si poni per boi et baccha grana cinque per uno et li pecori et crapi grana uno per uno et li porci grana dui per porco et che di li porci se possa fare lo carnagio et che portare allo detto abbati la testa et uno quarto cio e, di li porci et di li crapi et pecore porci solo un quarto.

Die 17 septembris 13 indictionis 1509. Coriliani.

Per lo Reverendissimo signor abbate vel abbate et perpetuo comendatario de Santa Maria de Ligono zue Reverendissimo abbate Vito Ferato foro concesse le retroscripti capituli alli albanise del Palaczo.

Die XVII septembris 13 indictionis 1509. Coriliani

Fuit relevatum a seda Notarii Antonii Armigarij. Fuerunt Concesse. Die X° octobris 2 indictionis 1573 fuit relevatum a seda notarii Antonii Armigarii per me notarium Federicum Persianum fidelitate et legalitate"[126].

3

Capitoli del vescovo di Bisignano, Francesco Piccolomini d'Aragona, agli Albanesi di S. Sofia.

"Capituli di gratie, gli addimandano l'Univ: et omini dello casale di S. Sofia e Pedilati al Reverendis: e Ill. D. Franc. Piccolomini d'Aragona Episcopo di Bisignano, supplicano de gratia atteso loro povertà, loro siano concesse. - in primis attesoché l'Ill.° sig: Principe alli cittadini di Bisignano ha fatto gratia, che come pagavano dodici grana de capitoli per qualsivoglia accusa crim. allo Mastrodatti per ragioni di capitoli, per essere ancora essi poveri Albanesi vassalli dell'Ecc. Episcopato di V.R.S. si degni far gratia ad essi ne abbiano da pagare solum due grana per rag: di capitoli, come pagano li cittadini di Bisignano (Placet)

---

126 ASC, *Notar Federico Persiano*, Corigliano, 10 ottobre 1573, foll. 63 - 65.

- Item atteso d.° Ill.° Sig. fa pagare alli cittadini di Bisignano solum due grana di qualsivoglia huomo, che pernottasse alla priggionia del vice-Principe, et non se pernottando non paga cosa alcuna; V.R.S. voglia ordinare che li Vicarii che sono al presente e saranno debbiano osservarle ancora ad essi Albanesi d.a gratia e pagare solum due grana come si paga in la corte e priggionia de lo vice Principe (Placet)

- Item supplicano d. Albanesi di detto casale V.R.S. voglia ordinare alli Procurat: e Vicarii, che sono e saranno in detto Episcopato che quando alcun Albanese fosse accusato di qualsiv: delitto, ancora che avesse contestata la lite, e la parte pentesse, detto Vicario non potesse procedere sopra tale accusa, ma quell cassare (Placet) praeterquam in casibus in quibus non proceditur ex ufficio.

- Item supplicano detti Albanesi V.R.S. voglia ordinare a quelli che esiggono la ragione della decima delli animali che quando la numerano lo mese di aprile e di maggio intanto se li habbiano da pigliare in loro potere, e non permetta s'habbiano da tenere sino a settembre et ottobre a loro dispise, e fare pagare quello animale che morisse o se pigliasse lo lupo. (Placet)

-Item atteso, quando veneno li predetti per contare detto bestiame, pigliare detta decima, contano seu numerano intro l'animali, che si hanno a decimare, le matri contra ogni duviri, et a nessuna parte de lo mundo se fa, voglia ordinare V.R.S. che solum habbiano d'havere detti Esattori solum la decima de' capretti, et agnelli di quell'anno. (Placet)

- Item perché come sa V.R.S. lo casale di S. Sofia e dei Pedilati sono vicino allo terreno della chiesa di S. Sofia, e li bestiami di detti casali non se po fare non ce andino, e massime che stanno aperte, o pure che vi andi una capra, o una pecora, o capretto, l'affittatori delli terreni di detta ecclesia l'ammazzano, e quando ce arriva bene le tiene priggione, e non lo libera se non compone di quattro carlini in sei, supplicano V.R.S. si degni provedersi, che non siano costretti solum ad emenda dai Pri. (Placet) pro una vice tantum deinde observetur solitum et consuetum.

-Item atteso Joanne de Cassano tene certa quantità di terra puro vicino detto casale, che sono de lo Episcopato de V.R.S. intra le quali dice tenere certo prato, et puro che una bestia si scanzi l'ammazza, o piglia prigione, o compone in modo tale che disfà detti casali, supplicano V.R.S. si degni ordinare che a detto Giovanni se habbia da pagare lo danno quanto si fusse fatto o vero lassare le terre, che indi pagheranno essi Albanesi più a V.R.S. che ne paga esso Ioanne. (Placet).

- Item atteso V.R.S. volse donare ad essi Albanesi la difisa de lo Gaudo per trenta carlini l'anno, et al presente loro ne domandano cinque docati, V.R.S. loro fazza gratia, atteso mo lo manco che erano, che solito paglino trenta carlini l'anno per detta difesa. (Placet)

- Item supplicano V.R.S. si degni raccomandare al Vicario e Procurat: che quando vanno alli detti casali vogliano portare con loro tre o quattro persone, che vene volta ne portano tanti che non se possono nutricare. (Placet).

- Item suppl: che all'estimare delle terre che si fa l'anno con li Estimatori che si mettino li Proc: et intervenghino due Albanesi da parte loro, come V.R.S. loro concesse. (Placet);

- Item supplicano li detti Albanesi perché eodem contestu fanno più e diverse accuse Crim: e Civili, e lo Mastrodatti potria addomandare per tante accuse tante paghe di Capitoli, e tante Cassature, supplicano V.R.S. si degni ordinare che non habbiano da pagare excepto solum per uno paro di Capitoli et una Cassatura. (Placet).

- Item suppl: detti albanesi del casale de Pedilati V.R.S. loro faccia gratia possano construere, et noviter edificare una ecclesia vicino detto casale, V.R.S. lo conceda che detta Ecclesia habbia due o tre tumolate di terra vicino della Ecclesia, acciocché lo cappellano che serve, possa quella coltivare, e commode stare a detto casale et ad esso sevire. (Placet).

- Item supplicano detti Albanesi di S. Sofia e del casale de li Pedilati si degni a detti Vicarii e Procuratori ed officiali, che sono e saranno in lo Episcopato di Bisig: sotto pena di escomunica latae

sententiae che li soprascritti capit. sieno ad essi Albanesi ad unguem observati. (Placet) quoad observantur prout sunt decreta.

- Item suppl. li detti Albanesi che atteso essi poveri uomini habitano in pagliara, con quanti pericoli, et alcuni de' loro per magnificare detti casali pretendono fabbricare le case de calce et de arena, supplica: V.R.S. si degni concedere a loro che se li possano fare, e quando l'havessero da vendere, le posseno vendere fra loro senza pagare cosa alcuna, eccetto la tassa del casalinaggio alli Procurat: di V.R.S. e tuo Episcopato. (Placet) Nos Franc: Piccolomini de aragonia, Episcopo Bisini: auditis adprobamus, de manu propria roboramur ut supra in quolibet capit. per nos decreto et firmato etc. "[127].

4

Mandato del principe Pietro Antonio Sanseverino a favore delle decime spettanti alla Diocesi di Rossano (13 marzo 1551).

"*P*(ietro) *A*(ntonio). *A tucti et singuli uffitiali del stato nostro presenti et successive futurj notificamo come tenendo la chiesa del arcivescovato della Città di Rossano la ragion delle decima in tutto il territorio della diocesi de detta chiesa, sonno occorsi alcuni difficultà, et dubij tra li comperatori delli feudi et cursi nostri et altri et li fattori della detta chiesa seu comperatori delle Xme* (decime).

Et de piu fatte alcune usurpationi, et novita contra la forma della sententia data in la Città di Napoli dal Serenissimo Re Al-

---

127 G. Tocci, *Gli Albanesi in Calabria*, in "Archivio Storico della Calabria", A. II (1914), pp. 249 - 251.

fonso d'Aragonia d'immortal memoria nel di XV di gennaro 1444 nella settima indizione.

Et volendo noi sopra ciò, recercati dal Illustrissimo et Reverendissimo Cardinal Verallo, providere d'oportuna provisione conforme alla ragione, et alla giustitia e tor via ogni difficultà che potesse in futurum nascere et removere ogni novità fatta contra la sententia detta comandamo et ordinamo a tuttj l'uffitial nostri maggiori et minorj che sabbino d'osservare et fare osservare la predetta sententia ad unguem iuxta lo tenore et forma sua.

E tutti coloro che vengono a pascolare nel territorio de la diocesi predetta dentro il Stato nostro, e tanto nel territorio nominato delli Martiri, come delli Cursi di Cannicella Maiolongo, et altrj luoghi ancor che mandrino fuor di essi, over nelli confini paghino la Xma(decima), *si come per la predetta sententia sonno obligati per cio che detti Xme* (decime) *se deveno da tuttj quelli che vengono a pascer l'herba nella diocesi predetta di Rossano, ancor che mandrassero fuor de la diocesi, et nelli confini essendo tenuti quelli decimare per ragione delli pasculi et non per ragione de la mandra, e tanto più che quelli che mandrano nelli confini fuor della diocesi lo fanno evidentemante in fraude.*

E pero volemo che quelli fanno le mandre, nel territorio di San Marco e, pascolano nel territorio de detta diocesi, in quel di Tarsia ò altrove, habbino da decimare volendo noj che la presente provisione sia del meglio modo valitura alla predetta chiesa et ogni dubio che ne resultasse se debia interpetrare in commodo et favore della chiesa predetta non obstante qualsevoglia possessione che se potesse allegare in contrario per cio che essendo contra la forma dela sententia predetta, et delli ragioni della sudetta chiesa, se deve intendere detta possessione usurpata violenta, et clandestina et non faranno il contrario sotto pena di nostra discratia, et de docati mille, la presente resti al presentante, ogni volta per sua cautela. Da Cassano li XIII di marzo 1551. Lo Principe di Bisignano. Vidit Musitanus auditor"[128].

---

128 ASN, *Regia Camera della Sommaria, Serie Diversi, II numerazione*, Vol. 88, foll. 166 v. - 167.

5

Obbligo dell'Università di S. Sofia a costruire la cinta muraria del paese (10 dicembre 1569) .

"Die decimo mensis decembris XIII indictionis 1569 in civitate Bisiniani in nostri presentia personaliter costituti Nicolaus Pisarra sindicus casalis Sancte Sofie pertinentiarum civitatis predicte Lucas Bresce, Cesarius Mayera et Petrus Luca electis eiusdem casalis in presenti anno nec non Joannis Masci et Nicolaus Manansus fideiussoris eiusdem casalis ut dixerunt universali nimine asseruerunt coram nobis annis decursis fuisse universitati casalis predicti inviatum et mandatum per Regiam Provintialem Audientiam per casalem predictum murare debuissent et per ipsam universitatem fuit promissum et se obligavit infra certum tempus dictum casale murare et ad maiorem cautelam dicte regia Regie Audientie dicta universitas suos dedit in fideiussores predictum Petrum, Lucem, Joannem Masci et Nicolaum Manansum que mura facere et edificare ceperunt et illa complere stante (...) dicti casalis et alis ex iustis causis non potuerunt. Et quia ad presens dicta universitas et fideiussores predicti citati fuerunt per ipsam Regiam Audientiam ad solvendum penam in predictis obligationibus contentis. Et non volentes dicti sindicus et electi universali nomine et dicti fideiussores proprio nomine personaliter in dicta Audientia comparere aliis eorum et dicte universitatis casalis predicti magis arduis negotiis detempti confixi igitur ut dixerunt Petri Pisarra dicti casalis sponte ipsum Petrum absentem tanquam presentem per modum epistole et alis omni meliori modo constituerunt eorum et dicte universitatis verum procuratorem cum omni (...) ad procuratorio nomine et pro parte dictarum fideiussorum et universitatis casalis preditte se personaliter comparendum in dicta Regia Audientia. et tum ibidem fuerit in et super predicta citatione respondendum et foro defensiones excusare quascunque disendum allegandum produsendum et facendum usum et faciendum dantes cum dependen-

tibus. Et generaliter procuratorem usum substituendum promictentes sub hipoteca omnium bonorum eorum et dicte universitatis se ipsos ratum mihi preesenti iuraverunt.

Presentibus:

Joanni Antonio Ventre Regio ad contractus Judice
Magnifici Ferrante de Altomonte
Magnifici Sebastiano Marino
Magnifici Cornelio Cosentino
Magnifici Joan Biasi Capalbo
Magnifici Joan Jacopo de la Cioppa"[129].

L'abitato di Vaccarizzo nel 1700
(ASN, Archivio Sanseverino di Bisignano, Carte, inc. 1, fascic. 2).

129 ASC, *Notar Pietro Valle*, Bisignano, 10 dicembre 1569, fol. 362 v.

Finito di stampare nel mese di marzo 2000
Presso "La Grafica Meridionale srl"
Montalto Uffugo (CS)